

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 dicembre 2011

COMUNE DI BORMIO COMUNE DI VALFURVA COMUNE DI VALDISOTTO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Tringali



SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	pag. 3
Art. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) - MODALITÀ	pag. 4
Art. 5 – ORARIO DI APERTURA E SERVIZI	pag. 4
Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO	pag. 4
Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	pag. 6
Art. 8 – OBBLIGHI	pag. 10
Art. 9 – DIVIETI	pag. 10
Art. 10 – CONTROLLI	pag. 10
Art. 11 – SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione	pag. 11
Art. 12 – GESTIONE RIFIUTI. INGRESSO/USCITA	pag. 11
Art. 13 – RIPARTIZIONE SPESE	pag. 12
Art. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	pag. 12

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Bormio - Valfurva – Valdisotto è situato in località “Ask”, sui terreni distinti all’Agenzia del Territorio - Catasto Terreni, del Comune di Bormio al foglio n. 15 mappali n. 352 – 353 – 399 - 400.
2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 27/06/2005 n. 8/220 e del DM 8 aprile 2008 relativo a “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009.

Art. 2 – RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. La struttura verrà data in gestione con specifico provvedimento amministrativo.
2. Il soggetto incaricato della gestione del Centro di Raccolta individuerà un Responsabile del Centro che avrà il compito di sovrintendere al corretto funzionamento e coordinare la gestione dello stesso attraverso gli operatori del servizio nel rispetto del presente regolamento

Art. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Comune di Bormio per la custodia e manutenzione per il funzionamento del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell’utente.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l’obbligo:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il centro di Raccolta, la tessera rilasciata dal competente Comune in modo da verificarne i requisiti per l’accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - c) di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al Responsabile del Centro;
 - d) di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
 - e) di non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) - MODALITÀ

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti (in possesso di tessera rilasciata dai competenti uffici dei rispettivi comuni):
 - a) le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni di Bormio o Valfurva o Valdisotto, o iscritte nei ruoli dei Comuni di Bormio o Valfurva o Valdisotto della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani (privati cittadini, utenze domestiche);
 - b) le persone giuridiche con sede nei Comuni di Bormio o Valfurva o Valdisotto o iscritte al ruolo nella tassa comunale dei rifiuti solidi urbani (attività a vario titolo o aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc.) limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o assimilato (escluso quindi quelli speciali, pericolosi etc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio);
 - c) il gestore del servizio di igiene urbana;
 - d) il personale dei Comuni di Bormio o Valfurva o Valdisotto.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è in genere consentito ad un massimo di numero 3 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della piazzola.
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio al personale dei comuni o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Centro

Art. 5 – ORARIO DI APERTURA

1. Gli orari di apertura del Centro di raccolta saranno determinati con ordinanza del Sindaco di Bormio e resi noti mediante cartello apposto in loco.

Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO

1. Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso il Centro Raccolta sono quelle di cui al paragrafo 4.2 dell'Allegato I del DM 8 aprile 2008 (così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009) e alla Deliberazione della Giunta Regionale del 27/06/2005 n° 8/220:

- a) **PER LE PERSONE FISICHE – solo privati cittadini, utenze domestiche**
 - Carta e Cartone CER 200101
 - Imballaggi in CER 150101
 - Frazione verde (sfalci e potature) – CER 200201;

- Vetro (solo bottiglie) – CER 200102;
- Plastica e lattine – CER 200139;
- Metalli – CER 200140;
- Rifiuti legnosi (legno trattato e non trattato) – CER 200138;
- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. mobili, tavoli) – CER 200307;
- Frigoriferi e altri beni durevoli contenenti CFC – CER 200123*;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n° 151) – CER 200136;
- T V e video – CER 200135*;
- Pneumatici fuori uso (conferiti esclusivamente da utenze domestiche) CER 160103
- accumulatori al piombo CER 200133*
- Olio minerale esausto derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche CER 200126;
- Olio e grassi commestibili CER 200125*
- Batterie ed accumulatori di cui alle voci (conferiti esclusivamente da utenze domestiche) 160601* - 160602* - 160603* CER 200133
- Macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche in locali adibiti ad abitazione CER 170107;
- Farmaci scaduti CER 200132*
- Pile CER 200133*
- Toner per stampa esauriti CER 80318*
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine CER 200127*
- Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio - neon CER 200121*

b) PER LE PERSONE GIURIDICHE - utenze NON domestiche

- Carta e Cartone;
- Frazione verde (sfalci e potature)
- Vetro (solo bottiglie)
- Plastica e lattine
- Metalli
- Rifiuti legnosi (legno trattato e non trattato)
- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. mobili, tavoli...)

- Altri rifiuti urbani e assimilati, purché il loro conferimento sia previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bormio n. 66 del 22.09.2008 e dalla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Valfurva n. 15 del 21.05.1998 e dalla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Valdisotto n. _____ del _____;

Non possono essere conferiti scarti di produzione industriali ed artigianali.

c) PER IL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

- Residui della pulizia stradale;
- Residui della pulizia di pozzetti delle acque meteoriche;
- Terre derivanti da spezzamento Strade e Piazze Pubbliche;
- I rifiuti urbani di cui alla lettera a) dell'articolo 6

d) PER IL COMUNE DI BORMIO O VALFURVA O VALDISOTTO

- Residui della pulizia stradale;
- Residui della pulizia di pozzetti delle acque meteoriche;
- Terre derivanti da spezzamento Strade e Piazze Pubbliche;
- I rifiuti urbani di cui alla lettera a) dell'articolo 6

PER IL COMUNE DI BORMIO

- Il deposito, nell'alveo del Torrente Frodolfo (dalle scarpate), della neve rimossa dalle Strade, Piazze, marciapiedi o proprietà comunali..

Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

a) FRAZIONE VERDE (SFALCI O POTATURE)

Nel container devono essere depositati i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione e i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Le ramaglie dovranno essere possibilmente spezzate per ridurre il volume.

b) RIFIUTI METALLICI

Nel container vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere.

Eventuali oggetti composti con parti metalliche vanno gettati negli "Ingombranti". È vietato lo smaltimento di marmitte, bombole del gas ed estintori.

c) CARTA E CARTONE – IMBALLAGI DI CARTA

Nel container devono essere depositati solo carta e cartone (riviste, giornali, scatole in carta e cartone, tetrapak privo di residui organici e privati del relativo tappo in plastica, ecc.).

E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da carte e cartone, anche da altri componenti.

d) PLASTICA

Nel container devono essere depositati solo imballaggi di plastica (bottiglie, flaconi dei detersivi), lattine in alluminio (AL), scatole in banda stagnata provenienza alimentare (ACC) sacchi e sacchetti di plastica di piccole dimensioni, ecc. vaschette in alluminio (di utilizzo domestico, che devono essere il più possibile puliti).E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da plastica, anche da altri componenti.

e) LEGNO

Nel container devono essere depositati solo rifiuti legnosi (previsti dalla raccolta differenziata) (mobili rotti, pannelli ed infissi in legno, elementi d'arredo in legno, cassette per prodotti ortofrutticoli in legno, bancali in legno, casse di legno, ecc.). (Essi devono essere il più possibile puliti). E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da legno, anche da altri componenti.

f) RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE

Nell'Isola ecologica devono essere depositati solo residui della pulizia strade esclusivamente provenienti da spazzamento strade e piazze pubbliche. E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati.

g) MATERIALI INERTI

Nel container vanno depositati solo rifiuti derivati da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, lastre di vetro ecc.) purché eseguiti in economia diretta dai privati. La quantità ammessa per ogni utenza è pari ad un volume max di mc. 0,500.

Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese apposite è compito di queste stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. E' severamente vietato gettarvi materiale contenete amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

h) CONTENITORE ACCUMULATORI AL PIOMBO

In questo container si possono conferire, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza, le batterie per auto.

i) CONTENITORE OLIO MINERALE ESAUSTO

In questo container si possono conferire, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di litri 30/anno per utenza, di olio minerale esausto.

l) VETRO

In questo container si possono conferire solo contenitori in vetro previsti dalla raccolta differenziata (bottiglie di uso alimentare). Essi devono essere il più possibile puliti. È vietato conferire lastre di vetro (finestre), lampade al neon, lampadine.

m) INGOMBRANTI

In questo container devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti non conferibili in alcun altro contenitore quali ad esempio:

- Vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurne il volume)
- Imballaggi voluminosi in genere da commercio
- Materiali vari in pannelli (legno, plastica)
- Cellophane e polistirolo di grosse dimensioni
- Carta plastificata, adesiva, metallizzata
- Paglietta metallica
- Pelle e similpelle
- Feltri e tessuti non tessuti
- Plastiche in genere
- Materassi e imbottiture naturali e sintetiche
- Tappezzerie, moquette, linoleum
- Lana di vetro e di roccia
- Paglia, fibra di legno
- Tessuti, stracci
- Cavi
- Juta
- Gomma
- Caucciù

n) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n° 151)

Essi andranno depositati nell'apposito container previa esibizione di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Centro.

Per ogni nucleo familiare è ammesso lo smaltimento massimo di n. 2 apparecchiature all'anno.

o) FRIGORIFERI E CONGELATORI

Essi andranno scaricati nell'apposito container previa esibizione di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Centro.

Per ogni nucleo familiare è ammesso lo smaltimento di massimo n. 1 frigorifero all'anno.

p) PNEUMATICI

I pneumatici di auto o motoveicoli potranno essere smaltiti solo se privi di cerchione metallico, previa autorizzazione del Responsabile del Centro, solo se derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di n. 4 pneumatici per utenza.

q) TONER – CARTUCCE

Nell'apposito contenitore si possono conferire toner per stampa esauriti, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

r) FARMACI SCADUTI NON PERICOLOSI

Nell'apposito contenitore si possono conferire farmaci scaduti, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

s) TUBI FLORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO

Nell'apposito contenitore si possono conferire tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

t) OLI E GRASSI COMMESTIBILI

Nell'apposito contenitore si possono conferire oli e grassi commestibili, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

u) VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE

Nell'apposito contenitore si possono conferire vernici, inchiostri, adesivi e resine, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

v) PILE

Nell'apposito contenitore si possono conferire pile, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di kg. 30/anno per utenza.

Art. 8 – OBBLIGHI

1. Gli utenti sono obbligati a :

- a) rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;**
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di raccolta;**
- c) mostrare la tessera e l'eventuale autorizzazione allo scarico prima di conferire i rifiuti agli operatori del servizio;**
- d) effettuare preliminarmente, il più possibile, la differenziazione dei rifiuti conferiti;**
- e) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;**
- f) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4.**

Art. 9 – DIVIETI

1. Presso il centro di raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall'art. 4 comma 1;**
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte all'art. 4 commi 2-3-4;**
- c) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU);**
- d) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento (art. 6 e art. 7);**
- e) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 8 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito senza differenziazione di rifiuto, ecc.);**
- f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;**
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani;**
- h) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta.**

Art. 10 – CONTROLLI

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino**
- b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio**
- c) su richiesta da parte del Responsabile del Centro**

d) su diretta iniziativa dell'ufficio di polizia municipale

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposite delibere di Giunta Comunale di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4 lettera b D. Lgs. n. 196/2003.
4. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 – SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9, lett. a) e g) è punito con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 516,00.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9, lett. b), c), d), e), f), h) i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00.
3. Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
4. Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg. da parte del trasgressore è il Responsabile del Centro di Raccolta, salvo attribuzione di tale funzione ad un dipendente del Comune di Bormio.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
7. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n 152/2006 e successive modifiche.

Art. 12 – GESTIONE RIFIUTI. INGRESSO/USCITA

1. Tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta saranno codificati in base all'utenza cioè residenti nei Comuni di Bormio o Valfurva o Valdisotto;

2. I rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta , per lo smaltimento in discariche o piattaforme autorizzate, figureranno avere come unico produttore il Comune di Bormio
3. Il gestore deve rilasciare a colui che conferisce il rifiuto ed al Comune di Bormio una scheda rifiuti conferiti al centro raccolta secondo il modello previsto dall'Allegato Ia del DM 8 aprile 2008.
4. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del DM 8 aprile 2008. Copia di tale scheda dovrà essere inviata al Comune di Bormio.

Art. 13 – RIPARTIZIONE SPESE

1. Tutte le spese necessarie per il funzionamento (acquisto o nolo di attrezzature – pulizia neve – personale per la gestione - manutenzioni ordinarie e straordinarie) dell'isola ecologica saranno ripartite fra i Comuni di Bormio, Valfurva e Valdisotto in conformità a quanto previsto nella “Convenzione” fra gli stessi stipulata.

Art. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.
2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Bormio. Tali modifiche perderanno efficacia ove non formalmente approvate dai Consigli comunali dei Comuni di Bormio, Valfurva e Valdisotto entro 90 giorni.;
3. Rifiuti non indicati nel presente regolamento o eccedenti in numero o quantità rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento potranno essere conferiti, a pagamento, presso il Centro di Raccolta previa richiesta e relativa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile del Centro di Raccolta .